



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003965**
del 26/03/2019 ore 14:25:48
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 26 MAR. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Macerata
Piazza della Libertà, n. 23 – Palazzo Amici
62100 Macerata**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 30/2019 – Accesso atti in pendenza di procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 21 febbraio 2019 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2541 del 22.02.2019), con il quale si domanda se si possa dare seguito ad una richiesta di accesso agli atti formulata da un esponente nella fase propedeutica del procedimento ed in particolare se:

- la richiesta di accesso agli atti debba essere fatta in forma scritta e motivata;
- la richiesta possa essere fatta solo dopo la conclusione del procedimento oppure in qualsiasi fase, compresa quella propedeutica;
- la richiesta debba essere portata a conoscenza dell'eventuale controinteressato, che ha dieci giorni di tempo per depositare una eventuale sua motivata opposizione;
- gli eventuali verbali redatti nel corso delle sedute facciano parte dei documenti di cui si possa chiedere l'accesso;
- infine, se con l'accesso agli atti si possa anche estrarre copia degli stessi; si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si precisa che il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo e che la qualità di esponente comporta in capo al medesimo la titolarità di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" - nel caso di specie, gli atti del procedimento originato dall'esposto -, come prescritto dall'art. 22, comma 1, lett. b, della Legge n. 241/1990.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La richiesta di accesso deve essere motivata (art. 25, comma 2, L. n. 241/1990).

Si ritiene inoltre che la richiesta di accesso agli atti possa essere presentata in qualunque fase del procedimento, ovvero anche durante lo svolgimento della fase propedeutica all'apertura del medesimo, atteso che anche quest'ultima è parte del procedimento e che con l'espressione "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma, 1, lett. d).

Si rappresenta al riguardo che, in presenza dei presupposti e nel rispetto delle modalità sopra indicate, il diritto di accesso agli atti deve essere consentito da parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, atteso che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della legge 241/1990 e debbono essere motivati.

Ciò premesso, è necessario che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, prima di dare seguito alla richiesta di accesso, ne dia informazione ai soggetti controinteressati, ovvero *"tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"* (art. 22, comma 1, lett. c, L. 241/1990), tra i quali rientra senza dubbio il professionista oggetto dell'esposto; in merito a tale circostanza, si rileva che la pubblica amministrazione, nella fattispecie il Consiglio di Disciplina, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Il soggetto controinteressato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, può presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio può provvedere sulla richiesta di accesso. In caso di manifestata opposizione da parte del controinteressato, spetta al Consiglio di Disciplina decidere al riguardo.

Si osserva infine che i verbali relativi alle sedute del procedimento disciplinare costituiscono certamente oggetto di materia di accesso agli atti che, si ricorda, consiste nel *"diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi"* (art. 22, comma, 1 lett. a) della L. 241/1990).

Con i migliori saluti

Francesca Maione